

MOZIONE

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014,

preso atto

che il decreto-legge 12.9.2014 n. 132 “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile*”, in corso di conversione, ha introdotto una nuova procedura di espropriazione mobiliare, presso il debitore e presso terzi, disciplinata da una serie di nuovi articoli del codice di procedura civile:

- 1) che prevede, esclusivamente per l’ufficiale giudiziario, la facoltà di interrogare le banche dati pubbliche, tra cui l’archivio dei rapporti finanziari che consente di conoscere gli istituti presso i quali il debitore detenga attività finanziarie, le banche dati previdenziali che consentono di conoscere datore di lavoro o committente, e persino il pubblico registro automobilistico, finora interrogato telematicamente dagli avvocati senza spese a carico delle parti;
- 2) che tale attività non è isolata ed autonoma, bensì inscindibilmente collegata ad un pignoramento d’ufficio che l’ufficiale giudiziario esegue, automaticamente e consecutivamente, dopo aver rinvenuto il bene o credito pignorabile (art. 492 *bis* commi 3-4-5), senza nemmeno verificare se il creditore è interessato o meno al pignoramento di un bene in ipotesi non agevolmente vendibile o di un credito che lo espone ad opposizioni, così attribuendo all’ufficiale giudiziario poteri di impulso che spettano solo al creditore tramite il suo procuratore, in violazione del principio della domanda e dispositivo che governano l’intero processo civile e che devono consentire l’arresto della procedura in qualunque momento e fase;
- 3) che per l’espletamento di tali attività è previsto un compenso aggiuntivo libero-professionale per l’ufficiale giudiziario che vi presiede, determinato ad aggio, talora superiore a quello spettante all’avvocato;
- 4) che tale compenso è dovuto persino nel caso in cui il creditore decide di desistere dall’esecuzione, a seguito di rimessione del debito o accordo transattivo, oppure per evitare opposizioni, finendo così per essere di ostacolo alla definizione stragiudiziale delle vertenze, e facendo prevalere presunte ragioni processuali sul diritto sostanziale;
- 5) che la previsione di tale compenso è altresì estesa ai pignoramenti mobiliari, in particolare quello di veicoli terrestri, che sono iscritti in un pubblico registro che gli avvocati possono da sempre consultare senza beneficiare di alcun compenso aggiuntivo e senza oneri a carico di creditore e debitore;

ritenuto e considerato

- 6) che tale procedura sottrae agli avvocati l’attività di ricerca dei beni e soprattutto dei terzi presso cui eseguire il pignoramento, compito da sempre svolto dagli avvocati, sia pure incontrando notevoli difficoltà ed ostacoli, non avendo il comodo supporto di banche dati telematiche, ciononostante senza percepire compensi aggiuntivi né oneri per le parti;
- 7) che tale attività di ricerca di beni e soprattutto di terzi, non è attività esecutiva, bensì antecedente l’esecuzione forzata (la quale inizia con il pignoramento: art. 491 c.p.c.);

- 8) che i meccanismi sopra esposti, in particolare il pignoramento d'ufficio conseguente al rinvenimento di beni e crediti nella banca dati, la previsione di un compenso aggiuntivo libero-professionale, la debenza del compenso anche in caso di rinuncia o accordo, il coinvolgimento del pubblico registro automobilistico già consultabile dagli avvocati, mirano a rendere l'ufficiale giudiziario il "presidio" della intera procedura esecutiva estesa in tutte le sue fasi, non più limitatamente al pignoramento come è sempre stato, ma anche prima del pignoramento (ricerca di beni, crediti e terzi) e dopo il pignoramento (fino alla liquidazione del compenso da parte del giudice dell'esecuzione), sovrapponendosi di fatto all'avvocato;
- 9) che a tale sovrapposizione dell'ufficiale giudiziario corrisponde una mortificazione ed emarginazione delle attività dell'avvocato, cui vengono, ad esempio, delegate le attività di deposito del pignoramento in cancelleria, nonché tutti i tradizionali adempimenti materiali (ivi comprese le estenuanti code agli uffici u.n.e.p.), mentre l'ufficiale giudiziario si limiterà a compiere agevoli e rapide operazioni telematiche senza nemmeno più uscire dall'ufficio, considerato che la notificazione dei pignoramenti alla maggior parte dei terzi (ad esempio alle banche) avverrà via p.e.c.;
- 10) che tale procedura impone un eccessivo carico di costi, in particolare sui debitori spesso incolpevolmente morosi, talora per aver perduto il lavoro, ovvero se imprenditori per l'inadempimento della pubblica amministrazione, tenuto conto che la posizione del debitore è già notevolmente inasprita dall'aumento del saggio degli interessi di mora;
- 11) che pertanto sarà necessario un successivo aggiustamento per ragioni socio-economiche, stanti la grave crisi in cui versano cittadini e imprese, e le legittime proteste che susciterà nell'opinione pubblica, essendo ben più costosa della contestatissima esecuzione esattoriale di Equitalia;
- 12) che tale ridimensionamento potrebbe comportare la totale emarginazione ed estromissione degli avvocati dalle esecuzioni forzate, sul presupposto della inutile sovrapposizione di due professionisti in una procedura prevalentemente telematica e notevolmente semplificata, come già accade nell'espropriazione esattoriale di Equitalia, la cui procedura è interamente espletata dall'ufficiale della riscossione, e sulla falsariga di altri ordinamenti a noi vicini come quello francese dal quale questa procedura ha mutuato alcuni aspetti;
- 13) che significativo in questa direzione è l'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c. che prevede un singolare regime transitorio di immediata, ma inspiegabilmente provvisoria, abilitazione degli avvocati all'accesso (senza alcun compenso aggiuntivo, e senza la comodità del collegamento telematico alle banche dati), che verrà soppressa, malgrado la raggiunta maggiore esperienza, quando gli ufficiali giudiziari si saranno preparati a spese del contribuente;
- 14) che con la fine del regime transitorio ex art. 155 *quinquies* l'aggio dell'ufficiale giudiziario che ha ricercato i beni potrebbe essere ritenuto dalla giurisprudenza assorbente e sostitutivo del diritto dell'avvocato alla voce "fase di studio dell'esecuzione" dei parametri forensi;
- 15) che significative altresì sono alcune proposte di emendamenti approdate in parlamento che rafforzano ulteriormente la posizione dell'ufficiale giudiziario, inserendolo anche nel processo di cognizione, nei fallimenti, nelle procedure successorie;

ritenuto e considerato altresì

- 16) che una volta riconosciuto al creditore il diritto di conoscere i beni del debitore, per superare l'asimmetria informativa, questo diritto soggettivo perfetto non può che essere regolato dagli artt. 22 ss. L. 241/90 (diritto di accesso ai documenti amministrativi), come confermato dal particolare disposto dell'art. 24 comma 7 (che garantisce al cittadino l'accesso per curare o difendere i propri interessi giuridici), materia estranea all'esecuzione forzata perché antecedente ad essa, e di diretta spettanza del creditore tramite il suo procuratore;
- 17) che gli abusi che potrebbero derivare dall'applicazione della L. 241/90 possono essere prevenuti ed evitati, e il diritto alla privacy tutelato, attraverso molteplici strumenti tecnico-informatici e giuridici anche con il presidio dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, quali enti pubblici tenuti per legge al segreto d'ufficio, e senza costi per creditore e debitore;
- 18) che solo per una disarmonia dell'ordinamento i veicoli terrestri risultano di difficile pignorabilità, dovendo all'uopo essere introdotto, semmai, il pignoramento mediante notifica e trascrizione che equipari tali beni a tutti gli altri mobili registrati, in particolare navi ed aeromobili, da sempre così pignorabili;
- 19) che la previsione di compensi libero-professionali per gli ufficiali giudiziari integra un loro ingiustificato monopolio sull'attività anche ai sensi della normativa a tutela della concorrenza e del mercato, confermato dal fatto che è previsto un regime transitorio (art. 155 *quinquies*) in cui gli avvocati sono ritenuti immediatamente idonei a svolgere l'attività, mentre gli ufficiali giudiziari non lo sono immediatamente dovendo organizzarsi e prepararsi, e pertanto si presenta del tutto ingiustificato il regime di monopolio di questi ultimi, attuato mediante la sottrazione agli avvocati di funzioni per le quali sono immediatamente (ma ingiustificatamente solo in via provvisoria) abilitati dal legislatore;

INVITA ED IMPEGNA

P.O.U.A., il C.N.F., i C.O.A. e le Unioni distrettuali o interdistrettuali degli Ordini Forensi:

- 1) a promuovere e sostenere gli emendamenti n. 19.7; 19.10; 19.17; 19.37; 19.38; 19.44; 19.45; 19.52, attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica al fine della legge di conversione del decreto legge 12.9.2014 n. 132;
- 2) nel caso in cui la legge di conversione non dovesse accogliere totalmente o parzialmente i suddetti emendamenti, promuovere i medesimi nella successiva legge di riforma del processo civile, oppure promuovere e sostenere in quella sede una facoltà di accesso alle banche dati per gli Avvocati, anche alternativa e concorrenziale rispetto agli ufficiali giudiziari, sollevando la questione anche innanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, muovendo dalla sussistenza da un lato di compensi privatistici libero-professionali, e dall'altro dalla fase transitoria (art. 155 *quinquies*) che dimostra l'immediata idoneità ed abilitazione degli avvocati a svolgere quell'attività e l'ingiustificata sottrazione monopolistica nella fase successiva.